



REGOLAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione n. 606 del Consiglio Federale n. 20 del 17 luglio 2020

Art. 1 – Il Regolamento Prestazioni Assistenziali

1. Ai sensi di quanto sancito dall'art. 3, comma 2, lettera e) dello Statuto Federale, rientra tra gli scopi istituzionali della Federazione Motociclistica Italiana (di seguito per brevità definita FMI) quello di promuovere ed attuare forme di assistenza giuridica, tecnica, didattica, assicurativa ed ogni altra utile agli interessi dei Motoclub, Tesserati, Licenziati (intendendo sempre con tale accezione i licenziati di cui all'art.7 dello Statuto) ed Ufficiali di Gara FMI.
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 7, lettera q) dello Statuto il Consiglio Federale istituisce la Commissione Prestazioni Assistenziali* (anche, in breve, CPA), di cui al successivo art. 2, al fine di intervenire con specifici sussidi a favore dei beneficiari di cui all'art.4,
3. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme dello Statuto della FMI, del Codice Etico ed a tutta la normativa endofederale approvata dal Consiglio Federale, e specificatamente al Regolamento di Giustizia, al Regolamento Organico Federale, alla Circolare Sportiva ed alla Circolare FMI. La mancata conoscenza dei citati Regolamenti non può essere invocata a nessun effetto.

* (ex Commissione Previdenza Conduuttori)

Art. 2 – La Commissione Prestazioni Assistenziali

1. La Commissione Prestazioni Assistenziali è composta da un Presidente, che la coordina, e da almeno tre componenti.
2. Il Presidente ed i componenti della Commissione Prestazioni Assistenziali sono nominati con apposito provvedimento di Consiglio Federale, che ne stabilisce il numero complessivo.
3. La Commissione Prestazioni Assistenziali dura in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salva diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
4. La funzione di Presidenza, nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, verrà assunta *ad interim* da parte del Presidente Federale, sino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Federale, da effettuarsi entro tre mesi dalla data dell'evento che ha dato luogo all'istituto dell'*interim*.
5. La Commissione Prestazioni Assistenziali si occupa di:
 - a) istruire le pratiche relative alla richiesta di sussidi da parte dei richiedenti;
 - b) esaminare la documentazione prodotta a sostegno della richiesta di sussidio e provvedere alla determinazione del contributo sulla base dei criteri e delle modalità previsti al successivo art. 6;
 - c) proporre al Consiglio Federale l'approvazione di deliberazioni concernenti l'erogazione di contributi e sussidi a favore dei richiedenti aventi diritto nei limiti dei massimali di cui all'art. 7;
 - d) elaborare le proposte normative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
 - e) valutare ed analizzare tutte le questioni di competenza demandate alla Commissione dal Consiglio Federale.

Art. 3 – Fondo Federale per Prestazioni Assistenziali – Fondo CPA

1. È istituito a carico del Bilancio Federale un Fondo per le Prestazioni Assistenziali (ex CSPI, CPC) che viene integrato ciascun anno dalle quote obbligatoriamente versate dai MC e dagli Organizzatori, stabilite dal CF.
2. Il Fondo è gestito nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione.
3. L'erogazione di contributi e sussidi non può in nessun caso eccedere le disponibilità del fondo consolidate al 31/12 dell'anno precedente.



Art. 4 – Prestazioni e beneficiari

Le prestazioni assistenziali previste dal presente Regolamento relative alla partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche federali, intendendosi incluse anche quelle turistiche, o durante attività di allenamento (d'ora in avanti, **gli eventi**), sono quelle di seguito elencate:

- a) erogazioni a sostegno dei familiari eredi dei licenziati, tesserati ed ufficiali di gara che siano deceduti in conseguenza di un infortunio occorso durante gli eventi;
- b) erogazioni a sostegno dei licenziati, tesserati ed ufficiali di gara che, in conseguenza di un infortunio occorso durante gli eventi, abbiano riportato menomazioni funzionali tali da compromettere, totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere autonomamente alle attività quotidiane;
- c) erogazioni a sostegno dei Moto Club, licenziati, tesserati ed ufficiali di gara che abbiano dovuto far fronte ad ingenti spese legali in conseguenza di fatti accidentali occorsi durante gli eventi.

Art. 5 – Presentazione delle richieste

1. La domanda per ottenere le prestazioni di cui al precedente articolo deve essere inoltrata a mezzo pec agli uffici della Segreteria Generale FMI, utilizzando l'apposita modulistica, debitamente compilata e corredata di tutta la documentazione necessaria all'istruzione della pratica stessa.
2. Alla domanda per ottenere il trattamento di cui all'art. 4 lettere a) devono essere allegati:
 - a) il certificato di morte in caso di decesso;
 - b) il certificato anagrafico di stato di famiglia;
3. Alla domanda per ottenere il trattamento di cui all'art. 4 lettera b) devono essere allegati:
 - a) la documentazione medica comprovante la natura della malattia o dell'infortunio, il periodo di inabilità e l'incidenza sull'attività professionale.
 - b) la perizia medico legale di parte con quantificazione dei postumi permanenti patiti dal richiedente in conseguenza dell'infortunio o certificazione di invalidità rilasciata dall'INPS.
4. Alla domanda per ottenere il trattamento di cui all'art. 4 lettera c) devono essere allegati:
 - a) copia degli atti processuali ed ogni altra documentazione utile inerente all'andamento della controversia;
 - b) documentazione comprovante le spese di lite sostenute e sostenende.
5. L'accertamento della natura dell'infortunio e del periodo di inabilità o dei fatti contestati al licenziato, tesserato, al Moto Club ed agli Ufficiali di Gara e della necessità dell'intervento richiesto viene demandato alla valutazione della Commissione Prestazioni Assistenziali che, ai fini della quantificazione del contributo da erogarsi al richiedente, dovrà complessivamente tenere conto di tutte le questioni attinenti i fatti occorsi nel rispetto dei massimali di cui al successivo art. 7 e della disponibilità del Fondo CPA, operando scelte in ragione della priorità e della gravità dei casi.
6. La Commissione, dopo aver effettuato la verifica della documentazione prodotta, redige il verbale, nel quale sarà registrato l'esito della valutazione, che sarà proposto in deliberazione in occasione della prima riunione utile di Consiglio Federale.

Art. 6 – Criteri e modalità delle erogazioni

1. L'accettazione e l'erogazione del contributo proposto dalla Commissione, e deliberato dal Consiglio Federale, è subordinato alla ricezione, da parte del richiedente e del beneficiario, di una dichiarazione con la quale il predetto dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa, azione, ragione o diritto nei confronti della FMI e/o CONI e/o nei confronti degli Organizzatori, degli Ufficiali di Gara e/o di ogni persona e/o soggetto giuridico legato alla Federazione Motociclistica Italiana e/o al CONI.
2. L'erogazione di cui all'art. 4 lettere a) e b) consiste in un contributo determinato dalla Commissione Prestazioni Assistenziali, proporzionale al danno subito ed alle spese sostenute e può essere richiesto entro un anno dalla data della perizia medico-legale.
3. La prestazione assistenziale di cui all'art. 4 lettera c) può essere erogata dalla FMI previa esibizione delle relative quietanze di pagamento attestanti le spese legali anticipate.



Art. 7 – Massimali

1. Con riferimento alle prestazioni assistenziali di cui all'art. 4 lettere a) e b), la misura del contributo non potrà superare i seguenti massimali:
 - i. € 20.000,00 per la morte;
 - ii. € 30.000,00 per invalidità gravi e permanenti con menomazioni funzionali.
2. Fermi restando i presenti massimali si rimanda alla discrezionalità della Commissione la valutazione delle specifiche condizioni medico-sanitarie in cui versò il richiedente al momento della presentazione della domanda di sussidio.
3. Con riferimento al contributo di cui all'art. 4 lettera c) il contributo da erogare in favore dei destinatari sarà valutato discrezionalmente dalla Commissione tenendo in considerazione il valore e la complessità della controversia in una misura massima lorda di € 15.000.00.
4. Limitatamente alle prestazioni assistenziali di cui all'art. 4 lett. b), è facoltà della Commissione, ferma restando la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, disporre solo eccezionalmente ed in caso di effettiva e comprovata necessità, la concessione di una provvisoria, il cui ammontare è rimesso alla discrezionalità di essa Commissione, comunque nel limite massimo di 10.000,00, da liquidarsi previa approvazione del Consiglio Federale.

Art. 8 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 comma 7 lettera q) dello Statuto Federale, la validità del presente Regolamento è subordinata alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale ed alla pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La Commissione Prestazioni Assistenziali si riserva di proporre al Consiglio Federale, per quanto di competenza, modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FMI, dal Codice Etico e da tutta la normativa endofederale approvata dal Consiglio Federale, in modo particolare il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Organico Federale, il Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, la Circolare Sportiva e la Circolare FMI.